



Le clausole dei contratti conclusi da consumatori con professionisti - imprenditori devono avere una formulazione trasparente ed un contenuto non vessatorio.

Quando una clausola può considerarsi formulata in modo trasparente?

Soltanto se ed in quanto sia stata redatta (dal professionista che l'ha predisposta) in **termini chiari e comprensibili per il consumatore**.

Quando una clausola può considerarsi vessatoria?

Nel contratto che, come consumatore, concludi con un professionista, sono vessatorie le clausole che determinano uno **"squilibrio significativo dei diritti e degli obblighi"** derivanti dal contratto stesso.

Qualsiasi clausola potrebbe essere qualificata come vessatoria?

No. Non può mai essere considerata vessatoria una clausola che si limita a riprodurre il contenuto di norme di legge vigenti.

Inoltre, le clausole che individuano la natura e le caratteristiche del bene o del servizio oggetto del contratto, nonché quelle che fissano l'ammontare della somma di denaro che il consumatore deve pagare a titolo di corrispettivo, non possono mai essere considerate vessatorie, a condizione che l'imprenditore le abbia formulate in termini chiari e comprensibili.

Quali clausole sono specificamente indicate come vessatorie dalla legge?

Fino a prova contraria sono vessatorie le clausole che hanno per oggetto o per effetto di:

- escludere o limitare la responsabilità del professionista** nel caso della tua morte o di un danno alla tua persona, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;
- escludere o limitare le tue azioni o i tuoi diritti** nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
- escluderti o limitarti l'opportunità della compensazione di un debito** nei confronti del

- professionista **con un credito** vantato nei confronti di quest'ultimo;
- prevedere un impegno definitivo da parte tua** mentre l'esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento **dipende unicamente dalla sua volontà**;
- consentire al professionista di trattenere una somma di denaro** da te versata se non concludi il contratto o recedi da esso, senza prevedere il diritto per te di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è lui a non concludere il contratto oppure a recedere;
- importi, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il **pagamento di una somma di denaro** a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente **d'importo manifestamente eccessivo**;
- riconoscere solo al professionista** e non anche a te la facoltà di **recedere dal contratto**, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma da te versata a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempite, quando è il professionista a recedere dal contratto;
- consentire al professionista di recedere da contratti** a tempo indeterminato **senza un ragionevole preavviso**, tranne nel caso di giusta causa;
- stabilire un termine eccessivamente anticipato** rispetto alla scadenza del contratto per **comunicare la disdetta** al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;
- prevedere l'estensione della tua adesione a **clausole che non hai avuto la possibilità di conoscere prima** della conclusione del contratto;
- consentire al professionista di **modificare unilateralmente le clausole del contratto**, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto;
- stabilire che il **prezzo** dei beni o dei servizi sia **determinato al momento della consegna o della prestazione**;
- consentire al professionista di **aumentare il prezzo** del bene o del servizio **senza che tu possa recedere** se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello

- originariamente convenuto;
- p) **riservare al professionista il potere** di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d'interpretare una clausola qualsiasi del contratto;
 - q) **limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni** derivanti dai contratti stipulati in suo nome dal mandatari o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità;
 - r) limitare o escludere l'opponibilità dell'**eccezione d'inadempimento** da parte del consumatore;
 - s) **consentire al professionista di sostituire a sé un terzo** nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di un tuo preventivo consenso, qualora risulti diminuita la tutela dei tuoi diritti;
 - t) **sanctare a tuo carico** decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;
 - u) stabilire come **sede del foro competente** sulle controversie località diversa da quella della tua residenza o del tuo domicilio elettivo;
 - v) **prevedere l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo** come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla **mera volontà del professionista** a fronte di una tua obbligazione immediatamente efficace.

Se è avvenuta una trattativa fra le parti?

La clausola che sia stata oggetto di una trattativa individuale fra le parti generalmente non si può considerare vessatoria, perché l'avvenuto svolgimento di una trattativa presuppone che il consumatore abbia liberamente e consapevolmente accettato (e negoziato) l'inserimento nel contratto di quella clausola. Affinché di una clausola possa affermarsi che è stata oggetto di una

trattativa individuale, non è peraltro sufficiente che essa sia stata specificamente approvata per iscritto (con la c.d. doppia firma) dal consumatore, essendo per contro necessario che su di essa si sia svolto un negoziato vero e proprio, condotto dalle parti su di un piano di parità, e nell'ambito del quale al consumatore dev'essere stata assicurata la effettiva e concreta possibilità di incidere sui contenuti della clausola.

Quali clausole sono vessatorie nonostante la trattativa individuale?

Anche se sono state oggetto di trattativa individuale sono vessatorie **le clausole che hanno per oggetto o per effetto di:**

- a) escludere o limitare la responsabilità del professionista nel caso della tua morte o di un danno alla tua persona, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;
- b) escludere o limitare le tue azioni giudiziarie nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
- c) prevedere l'estensione della tua adesione a clausole che non hai avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.

Casi particolari

Valgono regole particolari e per te consumatore meno favorevoli, nei contratti aventi per oggetto la prestazione di servizi finanziari o aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed altri prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni della borsa o del mercato finanziario non controllato dal professionista, compravendita di valuta estera, di assegni di viaggio o di vaglia postali internazionali emessi in valuta estera.

Onere della prova

Se il contratto è concluso con la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole o i singoli elementi di esse ti siano stati proposti come oggetto di specifica trattativa. Nel caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole per il consumatore.

Conseguenze della vessatorietà

Se si accerta la natura vessatoria di una clausola questa è dichiarata nulla. Il contratto rimane invece valido per il resto. La nullità di una clausola può essere invocata solo dal consumatore. La clausola vessatoria è nulla anche se il consumatore l'ha "accettata" con una specifica ed apposita sottoscrizione apposta nel modulo che la contiene.

È sempre nulla

È nulla ogni clausola contrattuale che preveda l'applicazione di norme di un Paese extracomunitario a te più sfavorevoli rispetto a quanto previsto dal Codice del Consumo.

Che fare quando sospetti che il contratto sia svantaggioso?

Chiedi una copia del contratto al professionista e prima di sottoscriverlo fallo controllare da un esperto legale presso le associazioni dei consumatori. Le associazioni rappresentative dei consumatori e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono poi chiamare in giudizio il professionista o l'associazione di professionisti che utilizzano, o che raccomandano l'utilizzo di clausole vessatorie e richiedere al giudice competente che ne inibisca l'uso. Il giudice può ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno o più giornali, di cui almeno uno a diffusione nazionale.